

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

BILANCIO

02

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - Controllo dei sindaci e revisori

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Spese 04

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti non commerciali e ONLUS 05

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Modello 730 - 730/2025

06

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (L. 197/2022) - Riammissione alla rottamazione dei ruoli (DL 202/2024)

AGEVOLAZIONI

08

AGEVOLAZIONI FISCALI - Regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023)

LAVORO

09

PREVIDENZA

10

Leggi In evidenza

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

Controllo dei sindaci e revisori - Relazioni dei sindaci-revisori sul bilancio chiuso al 31.12.2024 - Modelli di relazione del CNDCEC

L'11.3.2025 il CNDCEC ha pubblicato l'aggiornamento dei seguenti modelli di relazione del Collegio sindacale:

- la relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 redatta ai sensi dell'art. [2429](#) co. 2 c.c.;
- la relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.

Aggiornamento della relazione dei sindaci

L'aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d'esercizio 2024 e delle relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo. In particolare, il primo modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate (pubblicate dal CNDCEC il 27.12.2024) e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1. "Struttura e contenuto della relazione dei sindaci".

Si ricorda come le nuove Norme di comportamento siano state aggiornate anche in relazione alle modifiche apportate al DLgs. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi") a seguito del DLgs. [136/2024](#) (c.d. correttivo-ter, che ha comportato la necessità di rivedere la Sezione 11 delle Norme) e di tale circostanza si è tenuto conto anche nel documento pubblicato dal CNDCEC l'11.3.2025.

Aggiornamento della relazione unitaria

Per tener conto dell'eventuale inserimento della rendicontazione di sostenibilità nella Relazione sulla gestione, il DLgs. [125/2024](#) ha modificato il contenuto della Relazione di revisione. Nella nuova versione dell'[art. 14](#) del DLgs. 39/2010 è ora previsto che la relazione comprenda:

- "e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'[art. 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15](#);
- e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella Relazione sulla gestione".

Altri aspetti da considerare sono:

- l'estensione anche ai bilanci dell'esercizio 2024 della possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti nell'attivo circolante (viene presentato un modello di relazione con il relativo richiamo di informativa);
- l'entrata in vigore dall'1.1.2024 del principio contabile OIC 34 (Ricavi).

Altri modelli

Il set di reportistica reso disponibile è completato con:

- un modello di relazione unitaria da utilizzare per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all'[art. 2435-bis](#) c.c.;
- un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei soci, ai sensi dell'[art. 2429](#) co. 3 c.c.

art. 14 DLgs. 27.1.2010 n. 39

art. 2429 c.c.

art. 2435 bis c.c.

DLgs. 6.9.2024 n.

125

Documento OIC n. 34/2023

Principio di revisione internazionale ISA Italia

n. 706 Documento CNDCEC marzo 2025

Documento CNDCEC marzo 2025

Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2025 - "**Disponibili i modelli di relazione dei sindaci per il bilancio 2024**" - De Rosa

Il Sole - 24 Ore del 12.3.2025, p. 33 - "**Bilanci, la relazione unitaria monitora l'Oic 34**" -

Cavalluzzo Italia Oggi del 12.3.2025, p. 37 - "**Filo diretto tra sindaci e revisori**" - Bozza - De Angelis

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Spese - Spese di gestione dello studio professionale - Riaddebito delle spese comuni di studio - Esclusione - Inerenza (Cass. 21.2.2025 n. 4663)

Con l'ordinanza 21.2.2025 n. [4663](#), la Cassazione ha concluso che i costi di gestione di uno studio legale non devono essere riaddebitati ai giovani collaboratori che prestano la propria attività in via esclusiva a favore di esso, seguendo le direttive dei titolari dello studio. Tali costi sono riferibili allo studio associato e, quindi, sono interamente deducibili da quest'ultimo.

Fatti di causa

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato in capo a uno studio associato tra da due avvocati la deducibilità integrale di alcune spese di gestione dell'ufficio, sostenendo che una quota delle "spese comuni" avrebbe dovuto essere riaddebitata agli altri professionisti-collaboratori, giovani laureati "monocommittenti".

L'Ufficio aveva ricondotto la suddetta fattispecie nella disciplina del riaddebito delle spese comuni di studio tra professionisti la quale, all'epoca dei fatti, non era disciplinata dal TUIR, ma era stata analizzata dall'Agenzia delle Entrate. Più nel dettaglio, secondo l'Agenzia (circ. nn. [58/2001](#) e [38/2010](#)), il professionista che sostiene una "spesa comune" di studio può dedurre il costo solo per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri, in quanto tale parte di costo non è inerente alla sua attività. Simmetricamente, le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti, per l'uso comune degli uffici, non costituiscono reddito di lavoro autonomo in capo al professionista che ha sostenuto le spese.

Decisione della Cassazione

La Corte ha respinto il ricorso proposto dall'Ufficio, in quanto la fattispecie in esame non è stata ritenuta coincidente con quella dell'uso comune dello stesso studio da parte di più professionisti.

I giudici hanno rilevato che lo studio legale era stato fondato da due avvocati, che si erano avvalsi della collaborazione di giovani laureati. Questi ultimi, prestando la propria attività esclusivamente per lo studio, avevano emesso le loro fatture nei confronti del medesimo. Non vi era stato, quindi, un rapporto di tipo paritetico tra lo studio legale e i collaboratori, perché questi ultimi, soggetti alle direttive dei propri "domini", non avevano svolto alcuna attività autonoma dalla quale fosse derivata la necessità di ripartire le spese di uno studio comune. Era mancata, in effetti, una struttura "comune", proprio perché lo studio era riconducibile solo ai due avvocati, che avrebbero dovuto sostenere tutte le relative spese.

Precedenti giurisprudenziali

La pronuncia in esame sembra superare la precedente sentenza n. [16035/2015](#), relativa a un caso simile, nella quale la Corte, sulla base dei precedenti di prassi in tema di riaddebito, aveva confermato l'indeducibilità parziale dei costi dello studio legale in capo al suo titolare. In tal caso, nessun rilievo sembrava essere stato dato al fatto che gli altri professionisti ai quali non erano state riaddebitate le spese fossero dei "giovani collaboratori tirocinanti".

Novità del DLgs. 192/2024

Codificando quanto già precisato dalla citata prassi, l'[art. 54](#) co. 2 lett. c) del TUIR (inserito dall'[art. 5](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024) ha stabilito che non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili

utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi (per l'analisi della disposizione, si vedano Cotto A., Lubrano G., Sgattoni C. "Profili fiscali del riaddebito per l'uso in comune degli immobili professionali", *Schede di Aggiornamento*, 8-9, 2024, p. 1517 ss.).

art. 54 ter co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2025 - "Il professionista non deve riaddebitare le spese di studio ai suoi collaboratori" - Lubrano - Sgattoni

Cass. 21.2.2025 n. 4663

Scheda n. 844.08 in Agg. 8-9/2024 - "Profili fiscali del riaddebito per l'uso in comune degli immobili professionali" - Cotto - Lubrano - Sgattoni

IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Accesso al 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2025 - ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche - Presentazione delle domande \(comunicato stampa Agenzia delle Entrate 13.3.2025 n. 14\)](#)

Con il comunicato stampa 13.3.2025 n. [14](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per accedere al contributo del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2025 per le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche.

Disciplina del cinque per mille

Ai sensi dell'[art. 1](#) del DPCM 23.7.2020, il cinque per mille può essere destinato al:

- sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI e in possesso dei previsti requisiti (es. affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva e presenza del settore giovanile);
- finanziamento degli enti della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

Disciplina transitoria per le ONLUS

Secondo quanto stabilito dall'[art. 1](#) co. 2 del DPCM 23.7.2020, le disposizioni relative al sostegno degli enti del Terzo settore hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); poiché il RUNTS è diventato operativo dal 23.11.2021 (DM 26.10.2021 n. [561](#)), le nuove disposizioni si applicano dal 2022.

Tuttavia, in via transitoria, al fine di coordinare l'ambito dei potenziali beneficiari del 5 per mille con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, l'[art. 9](#) co. 6 del DL 228/2021, come modificato da ultimo dall'[art. 12](#) co. 1 del DL 202/2024 (c.d. "Milleproroghe"), ha stabilito che per le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo

settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2026); fino al 31.12.2025, le ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM [23.7.2020](#) per gli enti del volontariato.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova istituzione o che non sono presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 12.3.2025 o sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

- all'Agenzia delle Entrate (anche tramite il sito del CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche);
- entro il 10.4.2025.

Pubblicazione degli elenchi definitivi

Entro il 20.4.2025, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio delle ONLUS iscritte e il CONI quello delle associazioni sportive dilettantistiche.

Qualora emergessero errori di iscrizione, sarà possibile richiedere le relative correzioni:

- alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate o all'Ufficio del CONI territorialmente competenti;
- entro il 30.4.2025.

Gli elenchi definitivi saranno poi pubblicati entro il 10.5.2025.

Iscrizione tardiva

Le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10.4.2025, beneficiando dell'apposita procedura di regolarizzazione di cui all'[art. 2](#) co. 2 del DL 16/2012 (c.d. "remissione *in bonis*"):

- inviando la domanda entro il 30.9.2025;
- purché in possesso dei requisiti alla data del 10.4.2025;
- versando un importo pari a 250,00 euro a titolo di sanzione, tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo "8115", senza poterlo compensare con eventuali crediti d'imposta o contributivi disponibili.

art. 2 co. 2 DL 2.3.2012 n. 16

DPCM 23.7.2020

Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.3.2025 n. 14

Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2025 - "Iscrizione al 5 per mille entro il 10 aprile 2025 per ONLUS e associazioni sportive" - Negro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cinque per mille" - Negro M.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Modello 730 - 730/2025 - Approvazione definitiva (provv. Agenzia delle Entrate 10.3.2025 n. 114763 e 11.3.2025 n. 120707)

Con il provvedimento 10.3.2025 n. [114763](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025, relativo al periodo d'imposta 2024, insieme alle istruzioni per la compilazione.

Mediante il successivo provv. 12.3.2025 n. [120707](#) sono invece state approvate:

- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2025;
- le istruzioni per lo svolgimento dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

Nuovi quadri M e T

Continua l'estensione dell'ambito applicativo del modello 730, all'interno del quale è possibile

dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali, in precedenza, era necessario presentare il modello REDDITI PF.

In particolare, attuando la previsione contenuta nell'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 1/2024, con il modello 730/2025 è possibile dichiarare nel nuovo:

- quadro M, i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (questi ultimi andavano già indicati nella sezione II del quadro L del modello 730/2024);
- quadro T, le plusvalenze di natura finanziaria e i dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni.

Pertanto, a partire dal 2025, i redditi assoggettati a tassazione separata dovranno essere indicati nel quadro M anziché nel quadro D. Ad esempio, i rimborsi di oneri (quali le spese sanitarie) per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti al 2024 vanno indicati nel rigo M3.

Locazioni brevi

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi. Infatti, i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; l'aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Bonus Natale

Entra nel modello 730/2025 l'indennità *una tantum* di 100,00 euro di cui all'[art. 2-bis](#) del DL 113/2024 (c.d. "bonus Natale"), prevista per il solo 2024. L'indennità poteva essere corrisposta dal datore di lavoro (sostituto d'imposta) al lavoratore dipendente in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari, unitamente alla tredicesima mensilità.

In sede di dichiarazione, l'indennità viene rideterminata e può essere:

- restituita, se fruita senza il possesso dei requisiti;
- fruita qualora non erogata con la tredicesima.

Detrazioni edilizie

In merito alle detrazioni "edilizie", le novità sono le seguenti:

- per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel *superbonus*, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70% (per le spese sostenute a partire dall'1.1.2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale);
- per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel *sismabonus* o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'[art. 119-ter](#) del DL 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- per le spese *superbonus* sostenute dall'1.1.2023 al 31.12.2023 è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Altre principali novità

Ulteriori novità del modello 730/2025 riguardano:

- il nuovo regime agevolativo per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (per gli anni 2024 e 2025 tali redditi, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo, a seconda del loro ammontare);

-

- la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente (per il periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880,00 a 1.955,00 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro);
- la rimodulazione delle detrazioni per oneri (per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro è prevista una riduzione di 260,00 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024);
- le modifiche al regime del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31.7.2024 non può più generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- il trattamento integrativo della retribuzione, che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75,00 euro.

Provvedimento Agenzia Entrate 10.3.2025 n. 114763

Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2025 - "Definitivo il modello 730/2025" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 11.3.2025, p. 36 - "Pronta la versione finale del 730: scelta per gli affitti brevi al 21%" - Pegorin

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

[Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie \(L. 197/2022\) - Riammissione alla rottamazione dei ruoli \(DL 202/2024\) - Modalità per la trasmissione del modello - Approvazione \(comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 11.3.2025; FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 11.3.2025\)](#)

L'art. [3-bis](#) del DL 202/2024 (conv. L. [15/2025](#)) ha previsto una riammissione alla rottamazione ex L. [197/2022](#), la cui domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

Mediante il comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 11.3.2025 è stato messo a disposizione l'applicativo telematico per trasmettere la domanda, il cui termine scade il 30.4.2025.

Il legislatore ha quindi permesso di mantenere i benefici della rottamazione (stralcio di qualsiasi tipo di interesse, delle sanzioni tributarie/contributive e dei compensi di riscossione) a coloro i quali sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024 (si può essere riammessi anche se, presentata la domanda, nessuna rata è stata pagata).

Non si è in presenza di una nuova rottamazione, quindi non si possono aggiungere carichi da rottamare.

La riammissione non riguarda i contribuenti che hanno pagato le rate o che le hanno pagate tardi ma nel limite di tolleranza dei cinque giorni. Per questi debitori, occorre continuare a pagare le rate secondo la dilazione originaria.

Dopo la trasmissione della domanda, entro il 30.6.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Trasmissione della domanda

La domanda può essere trasmessa solo mediante l'applicativo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, anche dagli intermediari abilitati con il servizio "EquiPro".

In caso di possesso della c.d. identità digitale (ad esempio, lo "SPID") si entra nell'area riservata e, cliccando sulla funzione relativa alla riammissione, occorre scegliere le cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito per i quali beneficiare della riammissione.

Sembra dunque che il debitore possa scegliere per quali carichi compresi nella domanda originaria beneficiare della riammissione.

Ove non si possieda la c.d. identità digitale, si può trasmettere la domanda attraverso l'area pubblica, dovendo in questo caso indicare anche il numero della comunicazione di liquidazione

delle somme, a suo tempo inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Versamenti

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

- le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
- le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027. È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.

Somme già pagate

Le somme pagate in ritardo inerenti alla rottamazione oppure le rate da dilazione dei ruoli pagate a seguito di decadenza dalla rottamazione rappresentano un acconto di quanto dovuto a seguito di riammissione alla rottamazione.

Nelle FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 11.3.2025 si precisa quanto segue:

- *“il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta «decadenza» del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di «capitale»“;*
- *“qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla «decadenza» del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di «capitale» (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi“.*

La FAQ non sembra chiara, posto che non si comprende se le sanzioni e gli interessi (stralciati grazie alla rottamazione) ormai pagati saranno o meno scomputati dal dovuto.

art. 3 bis DL 27.12.2024 n. 202

FAQ Agenzia Entrate-Riscossione 11.3.2025

Comunicato stampa Agenzia Entrate-Riscossione 11.3.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2025 - "Approvato l'applicativo per chiedere la riammissione alla rottamazione-quater" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 12.3.2025, p. 8 - "Rottamazione, porte riaperte per mezzo milione di debitori" - Mobili - Parente

Il Sole - 24 Ore del 12.3.2025, p. 8 - "La richiesta blocca nuovi fermi e pignoramenti" - Lovecchio

Il Sole - 24 Ore del 12.3.2025, p. 8 - "Riscossione, sotto i mille euro il 76% dei debiti I Comuni: un'agenzia per i piccoli crediti" - Parente - Trovati

Italia Oggi del 12.3.2025, p. 31 - "Riaperta la rottamazione 4" - Mandolesi

Italia Oggi del 12.3.2025, p. 31 - "Dopo la riammissione sospesi gli obblighi di precedenti rateizzazioni" - Mandolesi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Rottamazione dei ruoli" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Riammissione alla rottamazione dei ruoli (DL 202/2024)" - Cissello A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) - Regime degli impatriati - Elevata qualificazione o specializzazione - Chiarimenti (risposte interpello Agenzia delle Entrate 12.3.2025 nn. 70, 71, 72 e 74)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro risposte a interpello riguardanti il regime dei lavoratori impatriati di cui all'[art. 5](#) del DLgs. [209/2023](#) e, più in particolare, i requisiti di qualificazione o specializzazione e di residenza estera pregressa per i lavoratori autonomi.

Requisito di qualificazione o specializzazione

Le risposte nn. 71/2025 e 74/2025 si occupano del requisito previsto dalla lettera d) del citato [art. 5](#) co. 1 del DLgs. 209/2023, il quale subordina i benefici al “*possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*”, relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia come il DLgs. [108/2012](#) abbia inserito nel DLgs. [286/98](#) (recante il Testo unico sull'immigrazione) l'art. 27-quater, che, per effetto delle modifiche successivamente apportate dal DLgs. [152/2023](#), definisce “altamente qualificati” i lavoratori che “alternativamente” sono in possesso:

- del titolo di istruzione superiore di livello terziario che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;
- dei requisiti previsti dal DLgs. [206/2007](#), limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu Ue, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Alternatività tra titolo di istruzione e qualifica professionale

Ad avviso dell'Agenzia, il richiamo operato dall'[art. 5](#) del DLgs. 209/2023 deve intendersi riferito ai requisiti relativi al possesso, alternativo, di un titolo di istruzione o di una qualifica professionale.

Sulla base di tali premesse, la risposta n. [71/2025](#) ha confermato, con riferimento al caso di un lavoratore privo di un titolo di laurea ma con anni di esperienza professionale nel settore del *project management* con mansioni rientranti nel livello 2 della classificazione ISTAT, che il titolo di istruzione superiore sia, ai fini agevolativi, alternativo al possesso di una qualifica professionale.

Allo stesso modo, con la risposta n. [74/2025](#), riguardante uno specialista informatico non in possesso del diploma di laurea, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di fruizione del regime agevolativo da parte del lavoratore “*in possesso di un'esperienza professionale più che triennale in qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25*”.

In altre parole, nel nuovo contesto, sono ammessi nel novero dei lavoratori altamente qualificati coloro che, pur in assenza di un titolo di istruzione superiore, abbiano una qualifica professionale attestata dall'esperienza, e non necessariamente da certificazioni.

Residenza estera pregressa “rafforzata”

In merito al periodo di residenza estera pregressa “rafforzato” di sei o sette anni se la persona lavora in Italia per lo stesso datore di lavoro presso cui era impiegata all'estero, la risposta n. [72/2025](#) ha precisato, come già prospettato dalla precedente risposta n. [22/2025](#), che il periodo di residenza estera rafforzato riguarda anche i lavoratori autonomi, e ciò anche nel caso in cui vi siano più committenti.

Limite di 600.000 euro

Da ultimo, la risposta n. [70/2025](#) ammette la fruizione del regime agevolato da parte di un cittadino estero che si trasferisce in Italia per la prima volta, al fine di svolgere attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero.

Si precisa inoltre che la norma riguarda esclusivamente i redditi agevolati "entro il limite annuo di 600.000 euro", senza che sia necessario il ragguglio ad anno, anche nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta.

art. 5 DLgs. 27.12.2023 n. 209
Risposta interpello Agenzia Entrate 12.3.2025
n. 74 Risposta interpello Agenzia Entrate
12.3.2025 n. 72 Risposta interpello Agenzia
Entrate 12.3.2025 n. 71 Risposta interpello
Agenzia Entrate 12.3.2025 n. 70

Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2025 - "Agevolati gli impatriati senza laurea, ma con esperienza professionale adeguata" - Corso - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 13.3.2025, p. 35 - "Nuovi impatriati anche senza precedente residenza fiscale in Italia" - Gavelli G. - Tamburro V.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Corso L.

Lavoro

PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INPS 11.3.2025 n. 56)

Con la circ. INPS 11.3.2025 n. [56](#) sono stati illustrati gli effetti della decisione di politica monetaria del 6.3.2025 della Banca centrale europea, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR).

Dal 12.3.2025, il tasso è pari al 2,65%.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione sulle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili ex [art. 2](#) co. 11 del DL 9.10.89 n. 338 viene calcolato al tasso dell'8,65% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 12.3.2025.

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,65% annuo. Il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

La riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali produce effetti anche sulle sanzioni civili, per le quali occorre distinguere tra le diverse fattispecie.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex [art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari:

- all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti);
- al 2,65% in ragione d'anno (senza la maggiorazione di 5,5 punti), se il pagamento viene effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nelle ipotesi di evasione ex [art. 116](#) co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In merito, si segnala che:

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei

contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'[art. 1284](#) c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori ([art. 116](#) co. 10 della L. 388/2000).

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte nel caso previsto dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. [388/2000](#) dovranno essere calcolate nella misura dell'ex TUR. Nell'ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura delle sanzioni è pari al già menzionato tasso aumentato di due punti.

In merito, viene evidenziato che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Tanto premesso, posto che per effetto della decisione della BCE il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2025 (2% in ragione d'anno), dal 12.3.2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari a 2,65%.

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

Circolare INPS 11.3.2025 n. 56

Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2025 - "Continua a calare il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo" - Andreozzi

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Omissioni ed evasioni contributive" - Andreozzi F.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 31.1.2025 N. 25972

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO - Proroga al 2025 - Approvazione dei modelli di comunicazione

L'art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, nel periodo dall'1.1.2024 al 15.11.2024.

Con il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17.5.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117, sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Tale credito d'imposta è stato prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in relazione agli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 15.11.2025.

Con il presente provvedimento sono quindi stati approvati i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per fruire del credito d'imposta per i suddetti investimenti effettuati nel 2025, definendone le modalità e i termini di trasmissione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese:

- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.

Soggetti esclusi

L'agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:

- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- fibre sintetiche;
- trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- credito, finanziario e assicurativo.

Il credito d'imposta non spetta, inoltre, alle:

- imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
- imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine.

Ambito territoriale

Il credito d'imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.

Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

- facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
- relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
- relativi all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Progetto di investimento iniziale

Sono agevolabili gli investimenti relativi:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;

- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.

Requisiti di macchinari, impianti e attrezzature

I beni agevolabili devono essere:

- strumentali all'attività d'impresa;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Investimento minimo

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Comunicazione "preventiva" all'Agenzia delle Entrate

Le suddette imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione:

- nel periodo dal 31.3.2025 al 30.5.2025;
- attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software "ZESUNICA2025" disponibile sul relativo sito internet;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate

Le imprese che hanno presentato la suddetta comunicazione "preventiva" devono attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati, presentando all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione integrativa:

- nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025;
- attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2025 al 15.11.2025;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software "ZESUNICAINTEGRATIVA2025" disponibile sul relativo sito internet;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta spettante in base alla comunicazione integrativa è utilizzabile dai beneficiari:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs, 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di 2,2 miliardi di euro previsto per l'anno 2025;
- comunque, non prima del rilascio di un'apposita ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.